



Comune di Scisciano

**Regolamento sulla protezione dei dati personali adottato in attuazione del
Regolamento (UE) 2016/679**

Approvato con deliberazione consiliare n. _____ in data _____

INTRODUZIONE

Il 27 aprile 2016 è stato approvato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con abrogazione della direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il nuovo regolamento UE, che si applica negli stati membri a decorrere dal 25 maggio 2018, si fonda sulla affermazione che la protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale, è un diritto fondamentale come risulta anche dalla circostanza che l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Per rafforzare la protezione, il Regolamento UE, introduce numerose e rilevanti novità partendo da un approccio, fondato sul principio di cautela, basato sul rischio del trattamento e su misure di *accountability* di titolari e responsabili (come la valutazione di impatto, il registro dei trattamenti, le misure di sicurezza, la nomina di un RDP-DPO).

Come ha evidenziato il Garante nella guida all'applicazione del Regolamento, la nuova disciplina europea pone con forza l'accento sulla responsabilizzazione (*accountability*) di titolari e responsabili ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento. Tra i criteri che i titolari e i responsabili sono tenuti ad utilizzare nella gestione degli obblighi vi sono:

- il criterio del *data protection by default and by design*, ossia la necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti del regolamento e tutelare i diritti degli interessati tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- il criterio del rischio inerente al trattamento, da intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati, impatti che devono essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il Titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi.

Ne consegue che l'intervento delle autorità di controllo, nel nuovo impianto gestionale, è destinato a svolgersi principalmente *ex post*, ossia a collocarsi successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal Titolare; ciò spiega l'abolizione, a partire dal 25 maggio 2018, di alcuni istituti previsti dalla direttiva del 1995 e dal Codice italiano, come la notifica preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo e il cosiddetto prior checking (o verifica preliminare), sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del Titolare/Responsabile e, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena autonomia.

Dall'esame della materia emerge come sia, quindi, imprescindibile un cambiamento di mentalità che porti alla piena tutela della privacy, da considerare non solo come un oneroso rispetto di adempimenti burocratici, ma, soprattutto, come garanzia, per il cittadino che si rivolge alle pubbliche amministrazioni, di una riservatezza totale dal punto di vista reale e sostanziale.

Il diritto alla privacy è un diritto inviolabile della persona che non si limita alla tutela della riservatezza o alla protezione dei dati, ma implica il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità. Per questi motivi la cultura della privacy necessita di crescere e rafforzarsi, principalmente fra gli operatori delle pubbliche amministrazioni, perché solo con la conoscenza minima dei principi fondamentali che stanno alla base della vigente normativa potranno essere adottati correttamente

tutti gli adempimenti di legge, nel trattamento di dati di competenza, con la consapevolezza di non affrontare un inutile gravame, bensì di contribuire concretamente al miglioramento della qualità del rapporto con l'utenza.

Il Titolare intende adeguare e conformare la propria normativa, regolamentare alle novità introdotte dal citato regolamento UE, fermo restando che il presente aggiornamento è destinato ad essere ulteriormente revisionato in presenza di sopravvenienza di linee guida del Garante per protezione dei dati personali, o di novità normative e giurisprudenziali.

L'ulteriore fonte normativa con cui disciplinare il trattamento dei dati personali, è rappresentato dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizioni

Il presente regolamento di avvale delle seguenti definizioni:

- **Codice:** D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018;
- **GDPR:** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR generale sulla protezione dei dati);
- **Regolamento sui dati sensibili:** il Regolamento interno, approvato dal Titolare in conformità allo schema tipo approvato dal Garante, che identifica e rende pubblici, per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari, i tipi di dati e le operazioni eseguibili;
- **Regolamento:** il presente Regolamento;
- **titolare:** il Comune o l'Amministrazione che adotta il presente regolamento, COMUNE DI SCISCIANO
- **dirigenti/P.O.:** i soggetti che esercitano i poteri delegati dal titolare o che sono nominati dal titolare per esercitare tali poteri.

Il presente regolamento recepisce le definizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR, fermo restando che, in caso di discordanza, prevalgono le definizioni contenute nei rispettivi testi normativi:

definizioni ai fini del GDPR:

- **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (?interessato?); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **?trattamento?:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **limitazione di trattamento:** il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- **profilazione:** qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- **pseudonimizzazione:** il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- **archivio:** qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati,

indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;

- **Titolare del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- **Responsabile del trattamento:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- **destinatario:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- **terzo:** la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- **consenso dell'interessato:** qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- **violazione dei dati personali:** la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- **dati genetici:** i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
- **dati biometrici:** i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
- **dati relativi alla salute:** i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
- **stabilimento principale:**
 - a) per quanto riguarda un Titolare del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo della sua Amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalità e i mezzi del trattamento di dati personali siano adottate in un altro stabilimento del Titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo stabilimento abbia facoltà di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato siffatte decisioni è considerato essere lo stabilimento principale;
 - b) con riferimento a un Responsabile del trattamento con stabilimenti in più di uno Stato membro, il luogo in cui ha sede la sua Amministrazione centrale nell'Unione o, se il

Responsabile del trattamento non ha un' Amministrazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del Responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte le principali attività di trattamento nel contesto delle attività di uno stabilimento del Responsabile del trattamento nella misura in cui tale Responsabile è soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;

- **rappresentante:** la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal Titolare del trattamento o dal Responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27 del GDPR, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi rispettivi a norma del presente regolamento;
- **impresa:** la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, comprendente le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica;
- **?gruppo imprenditoriale?:** un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
- **?norme vincolanti d'impresa?:** le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al complesso di trasferimenti di dati personali a un Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento in uno o più paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune;
- **?autorità di controllo:** l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del GDPR;
- **autorità di controllo interessata?:** un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
 - il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento è stabilito sul territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo;
 - gli interessati che risiedono nello Stato membro dell'autorità di controllo sono o sono probabilmente influenzati in modo sostanziale dal trattamento;
oppure
 - un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo;
- **trattamento transfrontaliero:**
 - trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di stabilimenti in più di uno Stato membro di un Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento nell'Unione ove il Titolare del trattamento o il Responsabile del trattamento siano stabiliti in più di uno Stato membro;
oppure
 - trattamento di dati personali che ha luogo nell'ambito delle attività di un unico stabilimento di un Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento nell'Unione, ma che incide o probabilmente incide in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro;
- **obiezione pertinente e motivata:** un'obiezione al progetto di decisione sul fatto che vi sia o meno una violazione del GDPR, oppure che l'azione prevista in relazione al Titolare del trattamento o Responsabile del trattamento sia conforme al GDPR, la quale obiezione dimostra chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione;
- **servizio della società dell'informazione:** il servizio definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera

- b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **organizzazione internazionale:** un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.

Art. 2 Quadro normativo di riferimento

Il presente Regolamento tiene conto dei seguenti documenti:

- Codice in materia di dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016 (D.Lgs. n.196/2003, come modificato dal D.Lgs 101/2018);
- Linee guida e raccomandazioni del Garante;
- GDPR UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Legge 25 ottobre 2017, n. 163 (art.13), recante la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa interna al GDPR;
- Dichiarazioni del gruppo di lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati (WP29) - 14/EN;
- Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) - WP243 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida sul diritto alla portabilità dei dati? - WP242 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico Titolare o Responsabile del trattamento - WP244 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016;
- Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento possa presentare un rischio elevato? ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle sanzioni amministrative - WP253 adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di processi decisionali automatizzati e profilazione - WP251 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) - WP250 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018;
- Parere del WP29 sulla limitazione della finalità - 13/EN WP 203;
- Allegato 1 al provvedimento n. 467 del 11 ottobre 2018 .Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione di impatto?;
- Norme internazionali;
- Regolamenti interni, approvati dai titolari e/o dai responsabili.

Art. 3 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dal titolare, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento sui dati sensibili, approvato con deliberazione C.C. n. 15 in data 22/05/2018, ferme restando le schede/tabelle allegate al Regolamento medesimo, che identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate dalla legge, le quali continuano ad applicarsi e vengono allegate al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 Finalità

Il titolare garantisce che il trattamento dei dati, a tutela delle persone fisiche, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o della loro residenza.

Il titolare, nell'ambito delle sue funzioni, gestisce gli archivi e le banche dati rispettando i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Ai fini della tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche in ordine al trattamento dei dati personali, tutti i processi, inclusi i procedimenti amministrativi di competenza del titolare, vanno gestiti conformemente alle disposizioni del Codice, del GDPR, e del presente Regolamento.

CAPO II ? PRINCIPI

Art. 5 Principi e responsabilizzazione

Vengono integralmente recepiti, nell'ordinamento interno del titolare, i principi del GDPR, per effetto dei quali dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato (liceità, correttezza e trasparenza?);
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali (?limitazione della finalità);
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati base del principio di ?minimizzazione dei dati?;
- d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati base del principio di ?esattezza?;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà

dell'interessato in base al principio di limitazione della conservazione?;

- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali in base ai principi di integrità e riservatezza;
- g) configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità possano essere perseguite mediante dati anonimi o con l'uso di opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (*principio di necessità*).

Il titolare è competente per il rispetto dei principi sopra declinati, ed è in grado di provarlo in base al principio di responsabilità?.

Art. 6 Liceità del trattamento

Vengono integralmente recepiti, nell'ordinamento interno del titolare, le disposizioni del GDPR in ordine alla liceità del trattamento e, per l'effetto, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità ;
- b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento;
- d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) non si applica al trattamento di dati effettuato dal titolare nell'esecuzione dei propri compiti e funzioni.

Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 GDPR, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il Titolare tiene conto, tra l'altro:

- a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;
- b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il Titolare del trattamento;
- c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del GDPR, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10 del medesimo GDPR;
- d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
- e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Art. 7 Condizioni per il consenso

Fermi restando i casi, disciplinati dall'art. 6 del GDPR e dagli artt. 2-ter e 2-sexies del Codice, nei quali può essere legittimamente effettuato il trattamento senza consenso, nei casi in cui il trattamento dei dati personali, per una o più specifiche finalità, è subordinato al consenso dell'interessato, si applica la disciplina del GDPR la quale prevede che:

- qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali;
- se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento è vincolante;
- l'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l'interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato;
- nel valutare se il consenso sia stato liberamente prestato, si tiene nella massima considerazione l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto.
- per i dati sensibili il consenso deve essere esplicito e in forma scritta; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione;
- il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni, fermo restando il diverso limite di età, comunque non inferiore a 13 anni, previsto dalla normativa nazionale; prima di tale limite di età, previsto dalla normativa nazionale occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci;
- deve essere, in tutti i casi, libero e autonomo, specifico, informato e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto (né a caselle presunte su un modulo);
- deve essere manifestato attraverso dichiarazione o azione positiva inequivocabile.

Se il consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione, che costituisca una violazione del GDPR e del presente Regolamento, è vincolante.

In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere e di volere dell'interessato, emergenza sanitaria o di igiene pubblica, rischio grave e imminente per la salute dell'interessato, il consenso può intervenire senza ritardo, anche successivamente alla prestazione, da parte di chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente. Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il consenso deve essere reso, da parte dell'interessato, attraverso la compilazione di apposita modulistica, predisposta dal titolare, previa consegna e presa d'atto dell'informativa.

Non è ammesso il consenso tacito o presunto ovvero l'utilizzo di caselle presunte su un modulo.

Il titolare adotta misure organizzative adeguate a facilitare l'espressione del consenso da parte dell'interessato.

La manifestazione del consenso, ad opera dell'interessato, va resa al momento del primo accesso alle prestazioni, ed è valido ed efficace fino alla revoca della stessa o, per i minorenni, fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Il consenso viene registrato nel registro delle attività di trattamento.

Art. 8 Informativa

Il titolare, al momento della raccolta dei dati personali, è tenuto a fornire all'interessato, anche avvalendosi del personale incaricato, apposita informativa secondo le modalità previste dal GDPR, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

L'informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico, soprattutto nel contesto di servizi online, anche se sono ammessi altri mezzi, potendo essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra.

L'informativa è fornita, mediante idonei strumenti:

- attraverso appositi moduli da consegnare agli interessati. Nel modulo sono indicati i soggetti a cui l'utente può rivolgersi per ottenere maggiori informazioni ed esercitare i propri diritti, anche al fine di consultare l'elenco aggiornato dei responsabili;
- avvisi agevolmente visibili dal pubblico, posti nei locali di accesso delle strutture del titolare, nelle sale d'attesa e in altri locali in cui ha accesso l'utenza o diffusi nell'ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante il sito internet del titolare;
- apposita avvertenza inserita nei contratti ovvero nelle lettere di affidamento di incarichi del personale dipendente, dei soggetti con i quali vengono instaurati rapporti di collaborazione o libero-professionali, dei tirocinanti, dei volontari, degli stagisti ed altri soggetti che entrano in rapporto con il titolare.;
- resa in sede di pubblicazione dei bandi, avvisi, lettere d'invito, con l'indicazione dell'incaricato del trattamento dei dati relativi alle procedure.

L'informativa da fornire agli interessati può essere fornita anche in combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone sono leggibili da dispositivo automatico.

L'informativa contiene il seguente contenuto minimo:

- l'identità e dati di contatto del titolare e, ove presente, del suo rappresentante;
- i dati di contatto del RPD/DPO ove esistente;
- le finalità del trattamento;
- i destinatari dei dati;
- la base giuridica del trattamento;
- l'interesse legittimo del titolare se quest'ultimo costituisce la base giuridica del trattamento;
- se il titolare trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti;
- il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione;

- il diritto dell'interessato di chiedere al titolare l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento che lo riguarda, il diritto di opporsi al trattamento e il diritto alla portabilità dei dati;
- il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata nonché l'importanza e le conseguenze di tale trattamento per l'interessato.

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessato:

a) il titolare deve informare l'interessato in merito a:

- le categorie di dati personali trattati;
- la fonte da cui hanno origine i dati personali e l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.

b) l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure dal momento della comunicazione (e non della registrazione) dei dati a terzi o all'interessato.

Per i trattamenti dei dati connessi alla gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente del titolare è predisposta apposita informativa per personale dipendente.

Apposite informative devono essere inserite nei seguenti documenti:

- nei bandi e nella documentazione di affidamento dei contratti pubblici, nei contratti, accordi o convenzioni, nei bandi di concorso pubblico, nelle segnalazioni di disservizio e, più in generale, in ogni altro documento contenente dati personali.

Nel fornire l'informativa, il titolare fa espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art. 9 Sensibilizzazione e formazione

Ai fini della corretta e puntuale applicazione della disciplina relativa ai principi, alla liceità del trattamento, al consenso, all'informativa e, più in generale, alla protezione dei dati personali, il titolare sostiene e promuove, all'interno della propria struttura organizzativa, ogni strumento di sensibilizzazione che possa consolidare la consapevolezza del valore della riservatezza dei dati, e migliorare la qualità del servizio.

A tale riguardo, che il presente regolamento riconosce che uno degli strumenti essenziali di sensibilizzazione è l'attività formativa del personale del titolare e l'attività informativa diretta a tutti coloro che hanno rapporti con il titolare.

Per garantire la conoscenza capillare delle disposizioni del presente Regolamento, al momento dell'ingresso in servizio è data a ogni dipendente una specifica comunicazione, con apposita clausola inserita nel contratto di lavoro, contenente tutti i principi fondamentali della materia, esposti in maniera semplice, chiara e puntuale, con i riferimenti per l'acquisizione del presente Regolamento, pubblicato sul sito del Titolare.

Il dipendente si impegna ad acquisire copia del Regolamento, prenderne visione ed attenersi alle sue prescrizioni.

Il titolare organizza, nell'ambito della formazione continua e obbligatoria del personale, specifici interventi di formazione e di aggiornamento, anche integrati con gli interventi di formazione anticorruzione, in materia di protezione dei dati personali, finalizzati alla conoscenza delle norme, alla prevenzione di fenomeni di abuso e illegalità nell'attuazione della normativa, all'adozione di idonei modelli di comportamento e procedure di trattamento, alla conoscenza delle misure di sicurezza per il

trattamento e la conservazione dei dati, dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni agli interessati.

La formazione in materia di prevenzione dei rischi di violazione dei dati personali viene integrata e coordinata, a cura del RPC, con la formazione in materia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché con la formazione in tema di trasparenza e di accesso, con particolare riguardo ai rapporti tra protezione dei dati personali, trasparenza accesso ai documenti amministrativi e accesso civico, semplice e generalizzato, nei diversi ambiti in cui opera il titolare.

La partecipazione dei dipendenti agli interventi formativi viene considerata quale elemento di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale

CAPO III - IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 Trattamento dei dati personali, ricognizione dei trattamenti e indice dei trattamenti

Il titolare tratta i dati personali per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, come identificate da disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, e nei limiti imposti dal Codice, dal GDPR e dalle Linee guida e dai provvedimenti del Garante.

Il titolare effettua i trattamenti di dati personali, previsti da disposizioni legislative e regolamentari riguardanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione del personale dipendente, ivi comprese le procedure di assunzione;
- la gestione dei soggetti che intrattengono rapporti giuridici con il titolare, diversi dal rapporto di lavoro dipendente, e che operano a qualsiasi titolo all'interno della struttura organizzativa del titolare, ivi compresi gli stagisti, tirocinanti e i volontari;
- la gestione dei rapporti con i consulenti, i libero-professionisti, i fornitori per l'approvvigionamento di beni e di servizi nonché con le imprese per l'esecuzione lavori, opere e di interventi di manutenzione;
- la gestione dei rapporti con i soggetti accreditati o convenzionati per i servizi socio-assistenziali;
- la gestione dei rapporti con la Procura della Repubblica e gli altri soggetti pubblici competenti, per le attività ispettive di vigilanza, di controllo e di accertamento delle infrazioni alle leggi e regolamenti.

Il trattamento dei dati personali è esercitabile, all'interno della struttura organizzativa del titolare, solo da parte dei soggetti appositamente autorizzati:

- titolare
- dirigenti/P.O., in qualità di soggetti che esercitano i poteri delegati dal titolare o in qualità di soggetti nominati dal titolare per l'esercizio di tali poteri
- dipendenti, in qualità di incaricati del trattamento.

Non è consentito il trattamento da parte di persone non autorizzate.

Ai fini del trattamento, il titolare provvede, in collaborazione con i dirigenti/P.O., alla integrale ricognizione e all'aggiornamento di tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dei processi e procedimenti del titolare medesimo, funzionali alla formazione dell'indice dei trattamenti.

E' compito dei dirigenti/P.O. dei dati effettuare e documentare l'aggiornamento periodico, almeno annuale, della ricognizione dei trattamenti e del relativo indice, e la valutazione periodica, infrannuale, del rispetto dei principi di cui all'art. 5 del presente Regolamento con riferimento a tutti trattamenti inclusi

nell'indice.

Il titolare, i dirigenti/P.O. e gli incaricati si attengono alle modalità di trattamento indicate nel Codice, nel GDPR, nonché nelle disposizioni attuative e nelle Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare con riferimento all'Allegato 1 al provvedimento n. 467 del 11 ottobre 2018 ?Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione di impatto?

Art.11 Tipologie di dati trattati

Nell'ambito dei trattamenti inclusi nell'indice dei trattamenti, il titolare, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, tratta in modo anche automatizzato, totalmente o parzialmente, le seguenti tipologie di dati:

- dati comuni identificativi
- dati sensibili
- dati giudiziari

Art. 12 Trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Il titolare conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

A tale fine, il titolare applica i principi degli articoli 9 paragrafo 1 del GDPR e l'art. 2-sexies del Codice e si conforma alle Linee Guida del Garante in materia.

Il titolare sensibilizza, forma e aggiorna i dipendenti in ordine al trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Art.13 Trattamento dei dati sensibili relativi alla salute

Il Titolare si conforma all'art. 2-septies del Codice nonché alle Linee Guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali sensibili relativi allo stato di salute.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono trattati da soggetti adeguatamente formati e sono conservati separatamente da ogni altro dato personale trattato per finalità che non richiedono il loro utilizzo.

Art. 14 Trattamento dei dati del personale

Il titolare tratta i dati, anche di natura sensibile o giudiziaria, dei propri dipendenti per le finalità , considerate di rilevante interesse pubblico, di instaurazione e di gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo.

Tra tali trattamenti sono compresi quelli effettuati al fine di accertare il possesso di particolari requisiti previsti per l'accesso a specifici impieghi, la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio, di adempiere agli obblighi connessi alla definizione dello stato giuridico od economico del personale, nonché ai relativi obblighi retributivi, fiscali e contabili, relativamente al personale in servizio o in quiescenza.

Secondo la normativa vigente, il titolare adotta le massime cautele nel trattamento di informazioni personali del proprio personale dipendente che siano idonee a rivelare lo stato di salute, le abitudini sessuali, le convinzioni politiche, sindacali, religiose filosofiche o d'altro genere e l'origine razziale ed etnica.

Il trattamento dei dati sensibili del dipendente, da parte del datore di lavoro, deve avvenire secondo i principi di necessità e di indispensabilità che impongono di ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali, e quando non si possa prescindere dall'utilizzo dei dati giudiziari e sensibili, di trattare solo le informazioni

che si rivelino indispensabili per la gestione del rapporto di lavoro.

La pubblicazione delle graduatorie di selezione del personale o relative alla concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, deve essere effettuata dopo un'attenta verifica che le indicazioni contenute non comportino la divulgazione di dati idonei a rivelare lo stato di salute, utilizzando diciture generiche o codici numerici.

Non sono infatti ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione del lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il personale dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di natura sensibile.

Il titolare, nel trattamento dei dati sensibili relativi alla salute dei propri dipendenti, deve rispettare i principi di necessità e indispensabilità.

Il titolare si conforma alle Linee Guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali dei lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.

Art. 15 Rilevanza delle schede/tabelle identificative delle tipologie di tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento

Fermo restando che la base giuridica per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è fondata su quanto disposto dall'articolo 9 paragrafo 1 del GDPR e, soprattutto, dall'elenco di cui all'art. 2-sexies del Codice, le schede identificative delle tipologie di dati sensibili e giudiziari, che continuano ad applicarsi venendo allegate al presente Regolamento:

- a) vanno consegnate, personalmente, agli incaricati a cui, in materia o competenza, si riferiscono;
- b) costituiscono oggetto di formazione;
- c) costituiscono oggetto di interventi di monitoraggio e di verifica con riguardo alla loro applicazione.

Art. 16 Registro delle attività di trattamento e delle categorie di trattamento

Il titolare del trattamento istituisce un registro, in forma scritta, delle attività di trattamento e delle categorie di trattamenti svolte sotto la propria responsabilità.

Il registro deve essere continuamente aggiornato e messo a disposizione delle autorità di controllo.

Tale registro contiene le seguenti informazioni:

- il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento, del Responsabile per la protezione dei dati, dei responsabili e degli incaricati;
- le finalità del trattamento;
- una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie dei dati personali;
- le categorie dei trattamenti effettuati;
- la categoria di destinatari, a cui i dati personali sono o saranno comunicati;
- l'indicazione delle cautele specifiche, a cui ciascun Responsabile deve attendere in modo che siano appropriate rispetto ai trattamenti verso cui dovrà rispondere;
- un'eventuale possibilità di trasferimenti di dati all'estero;
- una descrizione generale delle misure di sicurezza, generiche e specifiche, così come disciplinate dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei dati personali;
- indicazione dei termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati trattati.

Il responsabile di trattamento tiene registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte

per conto di un titolare del trattamento, contenente:

- a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
- b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
- c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
- d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1 GDPR

I registri sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento, mettono il registro a disposizione del Garante.

CAPO IV ? DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art. 17 Pubblicità e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi

Il Titolare, in sede di pubblicazione e diffusione, tramite l'albo pretorio informatico e la rete civica, di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi, assicura, mediante l'implementazione delle necessarie misure tecniche ed organizzative, il rispetto dei seguenti principi:

- a) sicurezza
- b) completezza
- c) esattezza
- d) accessibilità
- e) legittimità e conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, temporaneità ed indispensabilità rispetto alle finalità perseguite.

Laddove documenti, dati e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, contengano dati personali, questi ultimi devono essere oscurati, tranne deroghe previste da specifiche disposizioni.

Salva diversa disposizione di legge, il titolare garantisce la riservatezza dei dati sensibili in sede di pubblicazione all'Albo on line o sulla rete civica, mediante la non identificabilità dei soggetti cui tali dati si riferiscono, adottando gli opportuni accorgimenti in sede di predisposizione degli atti stessi e dei relativi allegati. A tal fine, il titolare adotta e implementa adeguate misure organizzative, di gestione documentale e di formazione.

In ogni caso, i documenti, soggetti a pubblicazione, riportanti informazioni di carattere sensibile o giudiziario dell'interessato, devono essere anonimizzati con adeguate tecniche di anonimizzazione.

I dati sensibili e giudiziari sono sottratti all'indicizzazione e alla rintracciabilità tramite i motori di ricerca web esterni ed il loro riutilizzo.

Il titolare si conforma alle Linee guida del Garante in materia di pubblicazione e diffusione di dati personali contenuti in atti e provvedimenti amministrativi.

Art. 18 Diritto di accesso alla documentazione, diritto di accesso civico e protezione dei dati personali

I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del

diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla normativa in materia di accesso agli atti e di accesso civico, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari, e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso.

Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

Il titolare si conforma alle Linee guida del Garante in tema di rapporti tra accesso alla documentazione, diritto di accesso civico e protezione dei dati personali.

Art. 19 Diritti dell'interessato

Il titolare attua e implementa le misure organizzative, gestionali, procedurali e documentali necessarie a facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato, di seguito elencati, in conformità alla disciplina contenuta nel GDPR e nel Codice.

Art. 20 Diritto di accesso

Il presente Regolamento tiene conto della disciplina del GDPR in tema di diritto di accesso secondo la quale l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 GDPR, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate.

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.

Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Art. 21 Diritto alla rettifica e cancellazione

Il presente Regolamento tiene conto della disciplina del GDPR in tema di diritto di rettifica e

cancellazione (?diritto all'oblio?), di seguito indicata.

Quanto al diritto di rettifica, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Il titolare comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Quanto al diritto ?all'oblio?, consistente nel diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo, lo stesso non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3 GDPR;
- a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, nella misura in cui il diritto all'oblio rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Art. 22 Diritto alla limitazione

Il presente Regolamento tiene conto della disciplina del GDPR in tema di diritto alla limitazione, e di seguito indicata.

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
- c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 GDPR, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1 dell'art. 18 GDPR, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare prima che detta limitazione sia revocata.

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali limitazioni del trattamento salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Art. 23 Diritto alla portabilità

Il presente Regolamento tiene conto della circostanza che, in forza della disciplina del GDPR, il diritto alla portabilità dei dati non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

Art. 24 Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 21 GDPR è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Art. 25 Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato, in ordine all'accesso ed al trattamento dei suoi dati personali, si applicano le disposizioni del GDPR, del Codice e del presente Regolamento.

La richiesta per l'esercizio dei diritti può essere fatta pervenire:

- direttamente dall'interessato, anche facendosi assistere da una persona di fiducia, con l'esibizione di un documento personale di riconoscimento o allegandone copia o anche con altre adeguate modalità o in presenza di circostanze atte a dimostrare l'identità personale dell'interessato stesso, come ad esempio, la conoscenza personale;
- tramite altra persona fisica o associazione, a cui abbia conferito per iscritto delega o procura; in tal caso, la persona che agisce su incarico dell'interessato deve consegnare copia della procura o della delega, nonché copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- tramite chi esercita la potestà o la tutela, per i minori e gli incapaci;
- in caso di persone decedute, da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione;
- dalla persona fisica legittimata in base ai relativi statuti od ordinamenti, se l'interessato è una

persona giuridica, un ente o un'associazione.

L'interessato può presentare o inviare la richiesta di esercizio dei diritti:

- al titolare o Responsabile del trattamento, che conserva e gestisce i dati personali dell'interessato;
- all'ufficio protocollo generale del titolare o all'ufficio per le relazioni con il pubblico.

La richiesta, per l'esercizio dei diritti di accesso ai dati personali, può essere esercitata dall'interessato solo in riferimento:

- alle informazioni che lo riguardano e non ai dati personali relativi ai terzi, eventualmente presenti all'interno dei documenti che lo riguardano.

Fermo restando l'accesso ai dati personali, il dirigente/P.O. autorizza l'esibizione degli atti all'interessato, ricorrendo le condizioni per l'accesso.

I soggetti competenti alla valutazione dell'istanza sono:

- il dirigente/P.O. competente;

il quale decide sull'ammissibilità della richiesta d'accesso e sulle modalità di accesso ai dati.

All'istanza deve essere dato riscontro entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.

I termini possono essere prolungati ad altri 30 giorni dalla data di ricezione, previa tempestiva comunicazione all'interessato, qualora l'istanza avanzata dal richiedente sia di particolare complessità o ricorra un giustificato motivo.

L'accesso dell'interessato ai propri dati personali:

- può essere differito limitatamente al periodo strettamente necessario durante il quale i dati stessi sono trattati esclusivamente per lo svolgimento di indagini difensive o per salvaguardare esigenze di riservatezza del titolare. L'accesso è tuttavia consentito agli altri dati personali dell'interessato che non incidono sulle ragioni di tutela a base del differimento.

Il titolare si conforma alle Linee guida del Garante in tema di esercizio dei diritti dell'interessato.

Art. 26 Indagini difensive

Ai fini delle indagini svolte nel corso di un procedimento penale, il difensore, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 397 e dell'art. 391-quater del Codice di procedura penale, può chiedere documenti in possesso del titolare, e può estrarne copia, anche se contengono dati personali di un terzo interessato.

Il rilascio è subordinato alla verifica che il diritto difeso sia di rango almeno pari a quello dell'interessato, e cioè consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile rinviando, per ogni altro e ulteriore aspetto, alla relativa disciplina al Regolamento del titolare sul diritto di accesso.

Il titolare si conforma alle Linee guida del Garante in tema di indagini difensive.

CAPO V - SOGGETTI

Art. 27 Titolare e contitolari

Il titolare del trattamento è il Comune di XXX, rappresentato dal Sindaco pro tempore, in qualità di legale rappresentante del titolare, con sede in via xxx n. xxx, xxx.

Il titolare provvede:

- a definire gli obiettivi strategici per la protezione dei dati personali in ordine al trattamento, provvedendo all'inserimento di tali obiettivi strategici nel DUP e negli altri documenti di programmazione e pianificazione del titolare;